




COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa
REGOLAMENTO URBANISTICO
Piano Operativo

**INQUADRAMENTO
COMUNALE**



**INQUADRAMENTO
TERRITORIALE**



6d

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ALLEGATO D

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE

ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 D.Lgs n. 32/1998

**1° Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia
e Lavori Pubblici - 3° Servizio Urbanistica**

Progettazione e Responsabile Unico Procedimento
arch. Massimo PARRINI

Gruppo di lavoro:
arch. Marco SALVINI
arch. Luca MAGNOZZI
arch. Mauro MONTAGNANI
arch. Luca ARINGHIERI
geom. Elisa GIANI
geom. Paolo FISONI
p.ed. Silvano CIOMPI

Assistenza
tecnica-amministrativa:
sig.ra Paola ROSSI
dott.ssa Barbara CANTINI
sig.ra Stefania COLLECCHI
sig.ra Monica VANNUCCI
sig.ra Tiziana GORINI

Adozione:
Delibera C.C. n. 2 del 25/02/2014
Approvazione e parziale riadozione:
Delibera C.C. n. 8 del 17/03/2015
Approvazione aree oggetto di parziale riadozione:
Delibera C.C. n. 1 del 23/02/2016
Adozione variante di rigenerazione urbana:
Delibera C.C. n. 9 del 28/02/2017
Approvazione variante di rigenerazione urbana:
Delibera C.C. n. 7 del 27/03/2018
Adozione allegato 6d alle NTA:
C.C. n. __ del __/__/__
Approvazione allegato 6d alle NTA:
C.C. n. __ del __/__/__

Data: Aprile 2019

Sindaco: avv. Simone MILLOZZI
Segretario Generale: dott.ssa Marzia VENTURI
Garante dell'informazione e della comunicazione: dott.ssa Simona LUPERINI

Indice generale

NORME GENERALI	3
Art.1 Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 Definizioni.....	3
Art. 3 Localizzazione degli impianti: zone idonee.....	4
Art. 4 Localizzazione degli impianti: zone non idonee	5
Art. 5 Ulteriori luoghi in cui è vietata l’installazione degli impianti	6
Art. 6 Nuovi impianti.....	6
Art. 7 Attività e servizi integrativi.....	8
Art. 8 Impianti ad uso privato	8
Art. 9 Ampliamenti degli impianti.....	8
Art. 10 Indici urbanistico/edilizi.....	9
Art. 11 Viabilità.....	9
Art. 12 Accessi.....	10
Art. 13 Alberature e piantagioni.....	10
Art. 14 Insegne.....	10
Art. 15 Segnaletica.....	11
Art. 16 Analisi di sicurezza.....	11

NORME GENERALI

Art.1 Oggetto e finalità

1. Il presente allegato disciplina l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione ai sensi della L.R. 62/2018 ed ai sensi dell'art. 2 c.1 e c.2 del D.Lgs 32/1998.

2. Il presente allegato persegue le seguenti finalità:

a) la razionalizzazione, l'ammodernamento e l'incremento complessivo dell'efficienza della rete distributiva al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;

b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;

c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;

d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese.

e) il mantenimento di idonei livelli di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale.

Art. 2 Definizioni

1. Al fine dell'applicazione del presente regolamento si intendono:

a) per **carburanti**, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas naturale, compreso il biometano sia in forma liquida (GNL) che in forma compressa (GNC) per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, ivi compresi i combustibili alternativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi);

b) per **rete**, l'insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, con esclusione degli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali;

c) per **impianto di distribuzione carburanti**, il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative;

d) per **self-service pre-pagamento**, il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di personale e con pagamento preventivo al rifornimento effettuato dall'utente;

e) per **self-service post-pagamento**, il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento effettuato dall'utente;

f) per **gestore**, il titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

g) per **impianto ad uso privato**, tutte le attrezzature fisse, senza limiti di capacità, ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, grandi infrastrutture (quali porti, aeroporti, ferrovie), cantieri, magazzini, depositi e simili e destinate al rifornimento:

1) di automezzi, di proprietà o in leasing, di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche;

2) di automezzi, di proprietà o in leasing, di imprese diverse da quella del titolare dell'autorizzazione, a condizione che tra il titolare e i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazione di imprese o altra forma associativa equivalente e che le imprese siano coinvolte nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che abbiano ad oggetto sociale l'attività di autotrasporto;

3) limitatamente alle grandi infrastrutture, di automezzi esclusivamente funzionali alle attività svolte all'interno del sedime portuale, aeroportuale o ferroviario, come delimitato;

4) di automezzi di proprietà o in leasing di imprese diverse da quella del titolare dell'autorizzazione, qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell'autorizzazione.

h) per **contenitore-distributore mobile ad uso privato**, tutte le attrezzature mobili con capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi installate e utilizzate nel rispetto delle norme di prevenzione incendi, destinate al rifornimento di macchine e automezzi, di proprietà o in leasing, dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, nonché destinate, all'interno delle grandi infrastrutture portuali, aeroportuali o ferroviarie, al rifornimento di aeromobili, treni e di automezzi esclusivamente funzionali alle attività svolte all'interno del sedime portuale, aeroportuale o ferroviario, come delimitato;

i) per **superficie dell'impianto**, la superficie fondiaria utilizzata o utilizzabile ai fini edificatori, comprendente l'area di sedime degli edifici e degli impianti ed i relativi spazi di pertinenza. Nel computo della superficie dell'impianto non sono ricomprese le aree di proprietà dell'ente proprietario della strada.

j) per **Codice**, il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

k) per **Regolamento**, il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Art. 3 Localizzazione degli impianti: zone idonee

1. Le zone idonee alla realizzazione dei nuovi impianti di distribuzione carburanti sono individuate all'interno delle seguenti sottozone del regolamento urbanistico del Comune di Pontedera:

- a) Sottozona D1a: insediamenti a carattere produttivo (esistenti);
- b) Sottozona D2a: insediamenti a carattere commerciale e artigianale (esistenti);
- c) Sottozona D1b: nuovi insediamenti a carattere produttivo, fatto salvo quanto specificato al comma 2;
- d) Sottozona D1c: nuovi insediamenti a carattere produttivo in corso di attuazione;
- e) Sottozona D2b: nuovi insediamenti a carattere commerciale e artigianale, fatto salvo quanto specificato al comma 2;
- f) Sottozona D2c: nuovi insediamenti a carattere commerciale e artigianale in corso di

attuazione;

- g) Sottozona D3a: aree destinate allo stoccaggio e recupero materiali esistenti;
 - h) Sottozona D3b: nuove aree destinate allo stoccaggio e recupero materiali, fatto salvo quanto specificato al comma 2;
 - i) Sottozona D3c: aree destinate allo stoccaggio e recupero materiali in fase di attuazione;
 - j) Sottozona E1: subsistema delle aree agricole periurbane a prevalente funzione agricola;
 - k) Sottozona E2a: subsistema agricolo di pianura, aree ad esclusiva funzione agricola;
 - l) Sottozona E2b: subsistema agricolo di pianura, aree a prevalente funzione agricola;
 - m) Sottozona E3: subsistema agricolo di collina a prevalente funzione agricola;
 - n) Sottozona F1a: aree destinate a verde e attrezzature pubbliche solo nel caso che costituiscano fascia di verde di arredo stradale e comunque entro 35 metri dal confine stradale o dalla viabilità di regolamento urbanistico.
 - o) Sottozona F2: aree a carattere privato destinate ad attività e servizi di interesse generale;
 - p) Sottozona F4: aree destinate ad attrezzature e servizi per il trasporto pubblico;
2. I comparti di trasformazione di tipo D1b e D2b e D3b soggetti all'attuazione di un piano attuativo, sono considerati idonei solo all'approvazione e alla successiva convenzione del piano stesso.
3. Nelle zone idonee di tipo E la realizzazione di nuovi impianti o l'ampliamento degli impianti esistenti è consentita, ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.Lgs 32/1998, solo nella fascia di rispetto stradale definita negli artt. 16, 17 e 18 del Codice.

Art. 4 Localizzazione degli impianti: zone non idonee

1. La realizzazione dei nuovi impianti di distribuzione carburanti è esclusa dalle zone/sottozone che nel regolamento urbanistico del Comune di Pontedera sono state definite come.
- a) Sottozona A1: insediamenti di particolare valore storico, architettonico, urbanistico o ambientale;
 - b) Sottozona A2: insediamenti di valore storico, architettonico, urbanistico o ambientale;
 - c) Sottozona B1: insediamenti recenti a carattere residenziale di particolare valore urbanistico;
 - d) Sottozona B2: insediamenti recenti a carattere residenziale da completare;
 - e) Sottozona C1: nuovi insediamenti a carattere residenziale in corso di attuazione;
 - f) Sottozona C2: nuovi insediamenti a carattere residenziale;
 - g) Sottozona D1b: nuovi insediamenti a carattere produttivo, fino al momento di stipula della convenzione del piano attuativo dell'area;
 - h) Sottozona D2b: nuovi insediamenti a carattere commerciale e artigianale, fino al momento di stipula della convenzione del piano attuativo dell'area;
 - i) Sottozona D3b: nuove aree destinate allo stoccaggio e recupero dei materiali, fino al momento di stipula della convenzione del piano attuativo dell'area;
 - j) Sottozona E4: subsistema delle aree boscate;

- k) Sottozona E5: parchi agrari;
 - l) Sottozona F1a: aree destinate a verde e attrezzature pubbliche, ad eccezione delle fasce di arredo stradale;
 - m) Sottozona F1b: aree destinate a parco;
 - n) Sottozona F3: aree destinate a verde privato;
 - o) Sottozona F5: aree destinate a discarica, smaltimento R.S.U, rifiuti speciali.
 - p) Zone P: aree destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico.
 - q) Zone V: aree destinate a viabilità pubblica o di uso pubblico.
2. Sono non idonee le aree contermini, per una fascia di 100 metri misurata in ogni direzione, a beni culturali oggetto di decreto di notifica ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio (...)).
 3. Sono inoltre non idonee le zone soggette a vincolo cimiteriale (R.D. 1265/34), e le zone soggette a vincolo di rispetto delle risorse idriche (D. Lgs. 152/2006).
 4. Per tutte le zone non idonee, come definite al precedente comma 1, è stabilita una fascia di rispetto di 100 metri in cui è preclusa la realizzazione di nuovi impianti o l'ampliamento della Superficie Utile Lorda (SUL) degli impianti esistenti.
 5. La disposizione di cui al c.5 non si applica per le zone P, V e per le sottozone D1b, D2b e D3b.

Art. 5 Ulteriori luoghi in cui è vietata l'installazione degli impianti

6. L'installazione dei nuovi impianti non è consentita lungo i tratti in curva con le caratteristiche precisate al successivo comma 3, o con visibilità limitata; non è inoltre consentita nel caso in cui gli accessi siano posti ad una distanza inferiore a m 12 da fermate di mezzi pubblici intendendo tale distanza come quella tra gli accessi e l'inizio dell'area di pertinenza della fermata.
7. Non possono essere installati impianti lungo le curve di raggio inferiore a m 300. Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi tra m 300 e m 100, l'installazione è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Il raggio minimo di curvatura deve intendersi il raggio minimo interno della curva circolare planimetrica determinato sulla striscia marginale della carreggiata (limite corsia di marcia).
8. Per curve di raggio inferiore ed uguale a metri 100 gli impianti potranno sorgere a metri 95 dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.

Art. 6 Nuovi impianti

1. I nuovi impianti devono prevedere la presenza contestuale di benzina e gasolio, con l'obbligo di erogazione di gas naturale, in forma gassosa e liquida, anche in esclusiva modalità self-service e devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata di cui all'articolo 2 comma 1, lettera e) numero 1) del d.lgs. 257/2016.
2. Non sono soggetti all'obbligo di erogazione di gas naturale di cui al comma 1, gli impianti che presentino una delle seguenti impossibilità tecniche, fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dal comune competente:

- a) Per il gas naturale compresso (GNC), lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
 - b) Distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del gas naturale liquefatto (GNL) via terra superiore a 1000 chilometri.
3. Le cause di impossibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e per il GNL.
 4. Qualora ricorrano contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 2, i nuovi impianti devono erogare il gas petrolio liquefatto (GPL) in luogo del gas naturale.
 5. I nuovi impianti sono dotati di:
 - a) dispositivi self-service pre-pagamento;
 - b) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, qualora nell'impianto venga erogato il metano;
 - c) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt;
 - d) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
 - e) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
 - f) aree di sosta per autoveicoli qualora l'impianto sia dotato di attività e servizi integrativi;
 - g) impianti di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.
 6. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano e dotati di punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. 257/2016.
 7. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla carreggiata.
 8. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'art. 378 del Regolamento.
 9. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.
 10. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.
 11. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.
 12. I nuovi impianti devono avere accesso diretto alla sede stradale pubblica.

Art. 7 Attività e servizi integrativi

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono dotarsi di dispositivi self-service post-

pagamento.

2. Negli impianti può essere esercitata:
 - a) l'attività di vendita al dettaglio previo possesso del relativo titolo abilitativo;
 - b) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera b) della LR 62/2018;
 - c) l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio;
 - d) l'attività di vendita di tabacchi, lotterie e altre attività similari nel rispetto della normativa vigente;
 - e) la vendita di ogni altro bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.
3. I titoli abilitativi per le attività di cui al comma 2, lettere b) e c), non possono essere ceduti separatamente dalla titolarità dell'autorizzazione per l'attività di installazione ed esercizio di impianti.
4. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono offrire servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali, a titolo esemplificativo: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat, internet point.
5. Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non superiore a 300 mq in base a quanto previsto dall'art.13 comma 1, lettera d), della LR 62/2018.

Art. 8 Impianti ad uso privato

1. L'installazione di impianti ad uso privato, così come definiti nel precedente art. 2 comma 1, lettera g) è consentita nelle zone previste dal precedente art. 3 .
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente.
3. È vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, dalle imprese consorziate o associate o dalle società controllate sia a titolo oneroso che gratuito.

Art. 9 Ampliamenti degli impianti

1. Per ampliamento di un impianto di distribuzione si intendono tutte le modifiche che costituiscono un aumento della superficie fondiaria o della Superficie Utile Lorda (SUL) esistente destinate all'impianto di distribuzione carburanti compreso quello per eventuali servizi accessori.
2. Gli impianti esistenti, o per i quali sia già stata rilasciata l'autorizzazione, possono permanere nell'attuale collocazione anche qualora siano in contrasto con le presenti norme.
3. Sugli impianti esistenti ricadenti in zone non idonee sono consentite le modifiche agli impianti di cui all'art.66 della legge regionale 62/2018 e non sono invece consentiti ampliamenti.

Art. 10 Indici urbanistico/edilizi

1. Nella realizzazione dei nuovi impianti si deve tener conto delle distanze minime previste dalle norme regolamentari previste dall'ente proprietario della strada a tutela della sicurezza stradale, delle norme contenute nel Codice e nel relativo Regolamento.
2. La superficie di ogni nuovo impianto di distribuzione carburanti non può essere superiore a 8000 mq.
3. L'indice di utilizzazione fondiaria U_f è pari a 0,20 mq/mq. La superficie utile lorda non può superare mq 800. L'indice di utilizzazione 0,20 mq/mq si applica anche agli impianti esistenti.
4. L'altezza massima degli edifici non può superare due piani fuori terra e comunque non può superare 10 m da terra all'intradosso del solaio.
5. Distanze dai confini non inferiori a 5 m.
6. Distanze dai fabbricati 10 m.
7. L'aggetto dell'eventuale pensilina posta a copertura degli erogatori di carburante deve essere collocato a non meno di m 5 dal confine del lotto di intervento e a non meno di m 10 da fabbricati esterni al lotto di intervento.
8. L'eventuale pensilina posta a copertura degli erogatori di carburante non costituisce superficie coperta.

Art. 11 Viabilità

1. Il piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti deve essere separato dalla sede stradale da idoneo spartitraffico.
2. La separazione fisica tra area di impianto e carreggiata stradale priva di marciapiede deve essere realizzata mediante la costruzione di un'aiuola spartitraffico avente le seguenti caratteristiche: distanza minima di m 2 dalla carreggiata stradale e profondità minima di cm 80, realizzata mediante cordolatura di altezza non superiore a cm 20.
3. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di cm 70 misurata dal piano della superficie di rotolamento della strada (banchina, accessi o corsia di transito). Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società ed ai cartelli indicanti prezzi e sconti, purché non venga ostacolata la visibilità per l'esecuzione delle varie manovre veicolari.
4. Se in luogo delle banchine esistono marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente, antistante lo spartitraffico dell'impianto, deve essere sistemata con marciapiede avente le stesse caratteristiche dei marciapiedi esistenti e perfettamente allineati con questi. In tal caso, in corrispondenza degli accessi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti allo scopo di favorire l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Devono inoltre essere realizzate apposite rampe per le persone diversamente abili.

Art. 12 Accessi

1. Gli accessi degli impianti stradali di distribuzione carburante sono soggetti alla disciplina di cui

all'art. 22 del Codice, agli artt. 45, 46 e 61 del relativo Regolamento.

2. Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici e altri accessi devono essere conformi a quanto previsto dal Codice e dal D.M. 19/4/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali".
3. Ai sensi dell'art. 60 c. 2 del Regolamento le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo B e D di cui all'articolo 2 del codice della strada, devono essere ubicate su apposite aree, comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli. Le corsie di accelerazione e decelerazione dovranno essere dimensionate facendo riferimento a quanto riportato nel D.M. 19/4/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali".
4. Gli accessi su strade di tipo B, D, così come definite dal Codice, per i nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti, sono costituiti da corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di almeno mt. 3 (tre) e raccordate al piazzale dell'impianto con curve di raggio non inferiore a mt. 10 (dieci). L'area occupata dalle corsie è da considerare aggiuntiva alla superficie del piazzale medesimo.
5. Sugli accessi deve essere, in ogni caso, garantita una distanza di visuale libera almeno pari alla distanza di visibilità per l'arresto da calcolarsi sulla viabilità principale in relazione alla velocità massima di progetto della strada. Tale visibilità dovrà assicurare la mutua visibilità tra i veicoli in transito e quelli in ingresso/uscita dall'area carburanti. I triangoli di visibilità dovranno pertanto essere sgombri da tutti gli ostacoli che limitano la stessa al di sotto di quella minima per l'arresto.

Art. 13 Alberature e piantagioni

1. L'abbattimento di alberature e piantagioni è ammesso nel caso in cui sia indispensabile per la costruzione dell'accesso all'impianto e non sia possibile prevedere un accesso in altre posizioni. L'abbattimento deve essere limitato ai soli esemplari che ostacolano il posizionamento dell'accesso ed il richiedente deve curare la reintegrazione, a proprie spese, dove indicato dal Comune.
2. A fronte dell'eventuale abbattimento, in area privata o pubblica, di alberature esistenti, necessario per la realizzazione del nuovo impianto, le alberature abbattute devono essere sostituite con un numero di alberi della stessa classe di grandezza di quelle abbattute nel rapporto di 1:2.

Art. 14 Insegne

1. Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio, degli altri mezzi pubblicitari e le loro dimensioni devono essere rispettose degli artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52 del Regolamento.
2. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni impianto ferme restando tutte le altre disposizioni dell'art. 51 del Regolamento. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e

delle norme di cui ai c. 2, 3 e 4, dell'art. 51.

3. Ai sensi dell'articolo 48 comma 2 del Regolamento i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle medesime limitazioni dimensionali previste per quelli da installare fuori dai centri abitati.
4. Ai sensi dell'art. 50 del Regolamento le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi entro i centri abitati sono soggetti alle medesime disposizioni previste per quelli da installare fuori dai centri abitati.
5. Ai sensi dell'art. 51 comma 5, 6, 11 del Regolamento le disposizioni per i cartelli ed i mezzi pubblicitari a messaggio variabile ,entro i centri abitati, sono le medesime previste per quelli da installare fuori dai centri abitati.

Art. 15 Segnaletica

1. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale), come previsto dal Codice, che deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita dall'impianto.
2. Ai sensi dell'art. 170 c. 6 del Regolamento è vietata l'installazione di colonnine luminose a luce gialla in corrispondenza degli accessi agli impianti di rifornimento di carburanti.
3. Gli impianti dotati di apparecchiature post-pagamento devono esporre in modo ben visibile al pubblico, idonea segnaletica.
4. Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico devono essere dotati di idonea segnaletica dei prezzi praticati.

Art. 16 Analisi di sicurezza

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione ed esercizio di impianti di distribuzione di carburanti è subordinato alla verifica della sicurezza stradale da eseguirsi mediante un'analisi di sicurezza stradale sia sul progetto (controllo della sicurezza) che sulla strada (ispezione di sicurezza) dove l'impianto verrà realizzato.
2. Le analisi di sicurezza dovranno essere eseguite in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 15 marzo 2011, n. 35 e dalle linee guida adottate con D.M. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 2 maggio 2012.
3. Le analisi di sicurezza dovranno essere corredate da una dichiarazione di rispondenza a quanto previsto dalla normativa di cui al precedente comma.

Art. 17 Rinvio dinamico, disposizioni transitorie

1. Il presente allegato si intende modificato per effetto di sopravvenute norme statali o regionali. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente allegato, si applica la normativa sopravvenuta.

2. Il presente allegato non si applica agli interventi edilizi per i quali sia stata presentata la richiesta di permesso di costruire prima della sua entrata in vigore, fatto salvo quanto specificato al comma 3.
3. Alle richieste di permesso di costruire, riferite ad impianti di distribuzione carburanti, presentate prima dell'entrata in vigore del presente allegato si applicano, su istanza dei richiedenti, le presenti norme.